

ELENCO DEI RACCOMANDATARI MARITTIMI

Nozioni civilistiche di raccomandatario marittimo

La disciplina della suddetta professione è contenuta quasi interamente nella legge 4 aprile 1977, n.135, che ha riorganizzato l'intera materia accentuandone il carattere pubblicistico e intervenendo sulle modalità di accesso all'elenco dei raccomandatari.

Occorre, inoltre, tenere presenti le norme del codice della navigazione (artt. 287-291), che regolano gli aspetti privatistici della figura del raccomandatario, nonché quelle del relativo regolamento (art. 424).

Il codice della navigazione non descrive compiutamente la figura del raccomandatario, ma lo considera, in via generale, come un “mandatario con potere di rappresentanza” (art. 287), al fine di estendergli, nei rapporti interni con il preponente (che può essere l'armatore o il vettore, o entrambi), le norme civilistiche, per l'appunto, del contratto di mandato con rappresentanza. Identifica, poi, alcune figure particolari, che si differenziano da quella generale di raccomandatario, in base ai concreti poteri che sono attribuiti al raccomandatario medesimo distinguendosene tre specie (art. 290):

- il raccomandatario-institore, che si ha allorchè questi sia preposto all'esercizio di una sede dell'impresa di navigazione o di trasporto, cui si applicano le norme relative agli institori (artt. 2203-2208 cod.civ.);
- il raccomandatario-agente, il quale si configura quando il raccomandatario assume stabilmente l'incarico di promuovere la conclusione di contratti in una zona determinata per conto dell'armatore o del vettore e al quale sono estese le norme che regolano il contratto di agenzia (artt. 1742-1753 cod. civ.);
- il raccomandatario senza rappresentanza, cui si applicano le norme del mandato senza rappresentanza (artt. 1705-1730 cod. civ.), identificato nel raccomandatario che assume l'obbligo di trattare e di concludere in nome proprio (cioè senza spendita del nome del preponente) affari per conto dell'armatore o del vettore.

Ambito di applicazione della legge 135/77

L'art. 2, comma 1, della citata legge professionale, dice che “è raccomandatario marittimo chi svolge attività di raccomandazione di navi, quali assistenza al comandante nei confronti delle autorità locali o dei terzi, ricezione o consegna delle merci, operazioni di imbarco e sbarco dei passeggeri, acquisizione di noli, conclusione di contratti di trasporto per merci e passeggeri con rilascio dei relativi documenti, nonché qualsiasi altra analoga attività per la tutela degli interessi a lui affidati”. Specifica, poi, il secondo comma che “le predette attività possono essere svolte per mandato espresso o tacito con o senza rappresentanza, conferito dall'armatore o dal vettore, nonché con o senza contratto di agenzia, a carattere continuativo od occasionale” (art.2, comma 2, legge cit.).

Per l'esercizio dell'attività di raccomandazione marittima, come descritta, è necessario essere iscritti nell'elenco dei raccomandatari, istituito presso le Camere di Commercio. Ne discende la considerazione, stante anche la già rammentata impostazione più marcatamente pubblicistica della complessiva normativa della professione del raccomandatario, che essa costituisce senza dubbio una “professione controllata”, il che si evince anche dalla circostanza che l'esercizio abusivo di tale attività è punito ai sensi dell'art. 348 del codice penale. Il controllo pubblico si spiega in ragione dei vari interessi che sono coinvolti nel settore e ciò “non soltanto in rapporto alle esigenze connesse alle dimensioni reali dell'attività nel contesto dei traffici marittimi, ma anche in rapporto al più ampio quadro delle prospettive costituzionali di controllo, indirizzo e coordinamento ai fini sociali della iniziativa economica”.

L'iscrizione abilita a svolgere l'attività di raccomandatario nelle località comprese nella circoscrizione della rispettiva direzione marittima o compartimento.

Modalità e requisiti per l'iscrizione

L'art.1 della legge 4.4.1977 n. 135 stabilisce che nell'Elenco dei Raccomandati devono essere iscritti i titolari delle imprese individuali e gli amministratori delle società che hanno per oggetto della loro attività la raccomandazione di navi, nonché gli institori di dette imprese o società.

Chi intende svolgere attività di raccomandatario marittimo nell'ambito dello scalo spezzino o savonese per conto di imprese nelle forme sopra citate deve essere iscritto nell'apposito Elenco; si è in attesa delle decisioni dei Ministeri competenti (Ministero dello Sviluppo Economico e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), per definire gli Elenchi di competenza della Camera di Commercio Riviera di Liguria e le conseguenti modalità per il conseguimento della relativa abilitazione; attualmente, in attesa di decisioni, continuano ad essere aggiornati gli Elenchi precedentemente tenuti dalle Camere di Commercio di Savona e della Spezia (i raccomandati marittimi che esercitano nel porto di Imperia devono invece essere iscritti nell'Elenco dei Raccomandati tenuto dalla Camera di Commercio di Genova).

Per quanto riguarda le società che svolgono raccomandazione marittima i requisiti per la regolarità sono i seguenti:

- ❑ Per le società sia di persone che di capitali è sufficiente che sia iscritto un amministratore. Dalla visura camerale dovrà risultare il potere conferito a detto amministratore e il numero di iscrizione nell'elenco.
- ❑ Per la validità delle procure institorie colui che rilascia procure deve risultare iscritto nell'Elenco dei raccomandati.

Anche nel corso dell'attività le società dovranno rispettare i sopra citati requisiti.

E' fatto obbligo di comunicare all'ufficio competente della Camera di Commercio ogni variazione nella rappresentanza delle società per coloro che risultano responsabili dell'attività di raccomandazione marittima, poiché deve essere verificata la legittimità a rappresentare l'Agenzia da parte del nuovo amministratore che deve risultare comunque iscritto nell'Elenco.

L'iscrizione nell'Elenco ha la finalità di verificare sia la necessaria capacità professionale che i requisiti morali dell'agente raccomandatario marittimo.

I requisiti professionali sono verificati dallo svolgimento del tirocinio professionale richiesto e dal superamento dell'esame previsto dall'art. 9 lettera g) della legge 135/77. L'interessato, che dovrà comunque essere in possesso del titolo di studio di scuola media superiore, dovrà quindi prima presentare la domanda di esame servendosi del modulo di domanda appositamente predisposto e disponibile presso l'Ufficio.

Alla domanda d'esame dovrà essere allegata:

- 1) attestazione relativa al tirocinio professionale (svolto per almeno due anni) rilasciata da impresa che esercita la raccomandazione marittima;
- 2) attestazione del versamento di E 77,00 effettuato con le modalità indicate nel sito www.rivlig.camcom.gov.it.

L'ufficio della Camera di Commercio provvederà a comunicare almeno venti giorni prima la data dell'esame agli aspiranti all'iscrizione. Il diario delle prove d'esame è pubblicato all'albo camerale.

Le materie di esame sono state fissate con decreto ministeriale del 17 novembre 1978.

La prova è solo orale e verte sui seguenti argomenti:

- a) norme che regolano la raccomandazione marittima dettate dal Codice della navigazione, dal Regolamento Marittimo, dal Codice Civile e dalla legge 4.4.1977, n.135;

- b) norme teorico-pratiche relative ai contratti di utilizzazione della nave, ai contratti di trasporto ed ai documenti del trasporto marittimo;
- c) conoscenza relativa all'esercizio della nave, assistenza equipaggio nonché del costo delle imprese di navigazione;
- d) conoscenza delle principali disposizioni del Codice della Navigazione in materia di amministrazione della navigazione marittima, di regime amministrativo delle navi, delle imprese di navigazione, di privilegi e di ipoteche;
- e) conoscenza degli usi marittimi locali e nazionali, nonché delle principali consuetudini internazionali relative ai trasporti marittimi;
- f) conoscenza delle carte, dei certificati e dei libri di bordo;
- g) nozioni sulle assicurazioni marittime, corpi e merci;
- h) nozioni sulle avarie marittime e sui loro regolamenti;
- i) nozioni sulla gestione e amministrazione dei porti;
- j) conoscenza delle operazioni e dei servizi portuali nonché delle funzioni che svolgono i vari ausiliari del traffico marittimo portuale;
- k) conoscenza delle norme valutarie e fiscali relative alla navigazione ed ai trasporti marittimi;
- l) conoscenza delle disposizioni doganali relative alle merci ed ai carichi trasportati;
- m) conoscenza pratica della lingua inglese ed in particolare dei termini tecnici relativi ai vari istituti.

Ai sensi dell'art. 9 della legge 135/77 lettera g) il candidato dovrà sostenere anche una prova orale di lingua inglese.

La prova si intende superata se il candidato ottiene una votazione di almeno 7/10.

Superato l'esame, l'interessato dovrà pagare la prescritta cauzione entro 30 giorni e presentare domanda di iscrizione nell'Elenco compilando apposito modello disponibile nel sito camerale, che comprende anche la comunicazione del modo attraverso il quale eventualmente si intende svolgere l'attività di raccomandazione marittima (come titolare ditta individuale, amministratore o institore di società; l'amministratore potrà assumere la posizione di Presidente del Consiglio di amministrazione, Amministratore unico, Amministratore delegato). Si fa presente che, decorsi 30 giorni dal superamento dell'esame senza aver effettuato il pagamento della prescritta cauzione, il diritto all'iscrizione decade.

Oltre ai requisiti professionali devono essere accertati i requisiti morali, ossia l'assenza delle cause ostative che possono essere autocertificate, ai sensi dell'art.46 del D.P.R. 445/2000. Si ricorda che, ai sensi dell'art. 76 del decreto medesimo, sono previste responsabilità penali nelle ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e che, qualora si accerti la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, l'interessato decade dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Si precisa che le cause ostative all'iscrizione sono, ai sensi dell'art. 9 della legge 135/77: essere interdetto, inabilitato, aver subito condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria, il commercio e contro il patrimonio, per contrabbando oppure per ogni altro delitti non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, ovvero per reati in materia valutaria per i quali la legge commina la pena della reclusione (art. 9 lettera d legge 04.04.77 n.135).

Alla domanda di iscrizione dovrà essere allegata:

- 1) l'attestazione del versamento di E 31,00 effettuato con le modalità indicate nel sito www.rivlig.camcom.gov.it;

- 2) l'attestazione del pagamento della tassa di concessione Governativa di E 168,00 effettuato tramite il sistema di pagamento pagoPA o altra modalità accettata dall'Agenzia delle Entrate (al momento della redazione della guida F24 o c.c.p. 8003);
- 3) la prescritta cauzione tramite fideiussione bancaria o assicurativa a favore dell'Ente camerale nella misura di euro 5.165,00 per chi opera nel compartimento di Savona e di euro 12.911,42 per chi opera nel compartimento della Spezia (tali importi potranno essere rivisti conseguentemente alle decisioni che i Ministeri competenti – Ministero dello Sviluppo Economico e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti- prenderanno relativamente agli Elenchi di riferimento per il territorio di competenza della Camera di Commercio Riviere di Liguria); l'interessato si impegna a comunicare ogni eventuale variazione della propria residenza, il mutamento, l'acquisizione di altri incarichi nonché la cessazione dell'attività.

Organo deliberante l'iscrizione nell'Elenco è la Commissione provinciale che opera presso la Camera di Commercio; contro le decisioni della Commissione stessa è ammesso ricorso alla Commissione Centrale che opera presso il Ministero dello Sviluppo Economico.

Il ricorso è ammesso entro trenta giorni dalla data di comunicazione della deliberazione della Commissione provinciale ed ha effetto sospensivo.

Trasferimento da altro elenco

Con nota del 24.5.2013, prot. 5968, il Ministero dei Trasporti ha dichiarato che, in caso di trasferimento di iscrizione ad altro elenco, è sufficiente che il soggetto presenti una SCIA ad entrambe le Camere di Commercio e ad entrambe le direzioni marittime; la Camera di Commercio di destinazione farà immediate verifiche e chiederà la cauzione, quella di provenienza annoterà la SCIA per impedire che continui ad operare ed annoterà la cancellazione quando la Camera di Commercio di destinazione comunicherà l'avvenuta iscrizione.

Liberazione della fideiussione

Nel caso di cancellazione dall'Elenco, per liberare le fideiussioni presentate dovrà essere presentata alla Camera di Commercio, su apposito modello, disponibile nel sito camerale, domanda di liberazione della fideiussione. L'avviso della domanda di svincolo della cauzione sarà pubblicato all'albo e nel sito camerale per 40 giorni, decorsi i quali senza che vi siano state opposizioni, si procederà alla liberazione della cauzione con determinazione dirigenziale.